

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, CAVALLINI, SANDRONE, ALIPRANDI, BASSO, BURANI
PROCACCINI, FONTAN, GUBETTI, MALAN, MONTANARI, ONGARO,
RODEGHIERO, ROSSETTO, ORESTE ROSSI, SALINO, ZENONI**

Riforma degli esami di maturità
ed istituzione degli esami di accesso all'università

Presentata il 14 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGI! — Gli esami di maturità, nel nostro Paese, hanno palesemente fallito rispetto agli scopi per i quali erano stati dapprima istituiti e da ultimo riformati; comunque, si sono rivelati inadeguati rispetto agli scopi minimi di « filtro » insiti in qualsivoglia istituzione riconducibile alla fenomenologia dell'esame.

Nel nostro Paese, infatti, negli ultimi anni, quasi tutti i candidati hanno conseguito agevolmente il giudizio di « maturità »: giudizio che già di per sé dovrebbe attestare l'elevato livello di chi lo consegue, e ancor più dovrebbe attestarne se accompagnato da votazioni pressoché trionfali come frequentemente accade. Viceversa è noto, non solo agli specialisti ma anche alla generalità dei cittadini, quanto sia bassa la qualificazione di gran parte dei maturati, i quali risultano in condizioni frequentemente inadeguate sia per la

preparazione allo sbocco professionale sia per l'accesso alle difficoltà tipiche dello studio universitario.

Le ragioni del mancato funzionamento degli esami di maturità sono varie. Anche se in proposito può esservi forte opinabilità, essendo fortemente opinabile qualsiasi analisi esplicativa in campo sociale, possono quantomeno evidenziarsi i seguenti fattori (se non causali, quantomeno condizionanti):

a) il carattere « ingrato » (umana-mente sgradevole) del lavoro di selezione, fa sì che tale lavoro sia tendenzialmente eluso ove i selezionatori non vengano specificamente preparati e adeguatamente motivati;

b) la prevalenza di una intuizione « privata », ai danni della evidenza del carattere « pubblico » degli interessi coin-

volti, fa sì che, nella attività di esame, diffuse propensioni culturali e psicologiche orientino l'esaminatore a intendere l'evento come qualcosa che riguarda maggiormente il candidato e la di lui « famiglia », mentre restano in ombra le esigenze sociali che portano a istituire l'esame come strumento di controllo (in altri termini si vuol dire che: se lo Stato incarica una commissione di accertare se ad un soggetto possa essere conferito il titolo di ragioniere, la commissione ha il compito, non facile, di introiettare il senso di responsabilità per cui quel titolo va conferito solo a coloro che abbiano le carte in regola per non tradire gli affidamenti sociali che verranno successivamente a crearsi sulla base del titolo stesso);

c) in virtù della presenza del membro interno si pongono le premesse per disattendere l'esame in caso di dissonanza rispetto al *curriculum*; *curriculum* che può trovare esaltazione eccessiva, senza tener conto del grande valore che la « prova » (ivi compreso il comportamento complessivo del candidato nel contesto dell'esame) viene inevitabilmente ad avere in rapporto alla effettiva maturità dell'individuo;

d) la mancanza di un corretto principio di responsabilità (promozione/demozione) non sostiene gli esaminatori ad adempiere correttamente alla funzione; viceversa, a causa della responsabilità per danni in cui può incorrere segnatamente il presidente della commissione, nonché a causa degli orientamenti giurisprudenziali, accade persino che (negli esaminatori) possa nascere un forte impulso a promuovere i candidati quantomeno per limitare i rischi personali conseguenti;

e) la pressione dell'opinione pubblica, dominata dalla « cultura delle famiglie », e inoltre la conseguente pressione degli strumenti di comunicazione, tendono infine a porre in cattiva luce le commissioni rigorose, viste per lo più come anomale, fiscali, nozionistiche e così via; cosicché, anche sotto tale profilo, si crea uno sfondo remorante a un corretto adempimento della funzione.

Inutile insistere, del resto, con analisi di questo genere, in un Paese come il nostro in cui (è solo un esempio, ma significativo) l'esame di riparazione viene bandito con argomenti di vario genere tra cui l'accusa di essere un istituto « ammazza vacanze », nella quale formulazione appare evidente l'ordine dei parametri in riferimento ai quali si giunge a valutare (in talune aree della coscienza collettiva) la consistenza di un istituto.

È poco utile, nel contempo, dedicare attenzione a ipotesi di riforme tese a recuperare serietà all'esame tramite il potenziamento della presenza dei membri interni; in tal caso, infatti, sembra sensato ritenere che gli esaminatori sarebbero condizionati a confermare quel medesimo giudizio già costruito durante i corsi e già formulato in sede di scrutinio. È pur vero che, da parte di seri ed autorevoli esponenti del corpo docente, si tende a sottolineare che una commissione totalmente interna, in quanto « responsabilizzata », non abdicerebbe da quella funzione selettiva che vedrebbe totalmente affidata in mani proprie; tuttavia va obiettato che, in concreto, è raro che un corpo sociale destinato a funzionalità tecnica (avendone la possibilità) tenda a mantenere, al proprio interno, taluni soggetti scarsamente integrabili, e pertanto si creerebbe comunque la propensione a licenziare i soggetti che (in quanto meno preparati o meno volenterosi o più « difficili ») verrebbero visti come un onere per il livello medio dell'istituzione e — inutile nascondere — come un onere per lo stesso « lavoro » degli operatori.

Nel crogiolo delle proposte politiche affacciate recentemente, alcune spiccano invero per il tentativo di ridare serietà all'esame istituendo commissioni esterne, magari di esaminatori professionali (sganciati dall'insegnamento, oppure specificamente preparati alla funzione esaminatrice nel corso di anni sabbatici); si ricorda, in particolare, la proposta di affidare la correzione degli scritti ad un'unica commissione provinciale, riconducendo poi gli orali in sede locale; ma si tratta invero di proposte di non semplice attuazione, ed anche con tempi tecnici non trascurabili;

proposte che, per di più, non appaiono adeguatamente funzionali a un controllo mirato di ciò che occorre, soprattutto, per la prosecuzione degli studi.

Si ritiene pertanto che la soluzione più efficace consista (rinunciando a una riforma impossibile) nel fare concludere la media superiore con un mero giudizio di idoneità (alle abilitazioni e agli esami di accesso all'istruzione superiore), affidando poi all'esterno la selezione rigorosa. Comunque, ove nel contempo si consideri che il passaggio da una « maturità » a una « idoneità » possa suonare perdita di *status* per talune ingiustificate ma sicuramente radicate aspettative semiologiche, allora nulla osta al mantenimento del titolo di « maturo », destinato peraltro a risultare oggettivamente reinterpretato alla luce del nuovo significato da acquisire nel sistema scolastico.

In considerazione di tutto ciò, la proposta in oggetto si ispira alle seguenti direttrici:

abolizione degli esami di maturità così come attualmente disciplinati con specifico riferimento alle commissioni esaminatrici;

rideterminazione dell'efficacia del giudizio di maturità, eliminandone l'idoneità automatica all'accesso alla istruzione superiore;

subordinazione dell'accesso all'istruzione superiore al superamento di apposito esame a cura delle facoltà universitarie;

valorizzazione del principio di autonomia, e del conseguente principio di competizione e di responsabilità, attribuendo a ciascun istituto, nonché a ciascuna facoltà, il potere di regolamentare, rispettivamente, gli esami di maturità nonché gli esami per l'accesso all'università;

introduzione di elementi di disciplina indirizzati a una graduale abolizione del valore legale dei titoli, cominciando a consentire che, nei regolamenti di facoltà riguardanti gli esami di ammissione, si possa prescindere dal punteggio attribuito in sede di maturità (ciò anche in considerazione dei differenti parametri di valutazione concretamente utilizzati da Istituto a Istituto e da regione a regione).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riforma degli esami di maturità e autonomia degli istituti).

1. Il giudizio di maturità, da conseguirsi al termine dell'ultimo anno della scuola media superiore, è fondato sulla capacità del candidato di intendere ed affrontare problematiche tipiche degli occorrenti tirocini per i pertinenti esami di abilitazione professionale, nonché sulla adeguatezza del bagaglio nozionale, culturale e metodologico per affrontare le prove di selezione per l'accesso all'istruzione superiore.

2. Il giudizio di maturità è formulato da apposita commissione in conformità al regolamento approvato dal consiglio di istituto.

3. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina: le prove; i tempi; la composizione delle commissioni; il ricorso, per i commissari, a contratti a termine di diritto privato compatibili con le posizioni di ruolo; i criteri per la determinazione dei corrispettivi per il sostenimento dell'esame. L'ammontare dei corrispettivi, da introitarsi dai singoli istituti, dovrà essere determinato in modo che non dia luogo ad aggravio, per gli esami, a carico dell'istituto stesso.

4. Il punteggio massimo è sessanta sessantesimi; la maturità si consegue con trentasei sessantesimi; la lode è conferita all'unanimità.

ART. 2.

(Efficacia del giudizio di maturità).

1. Il conseguimento della maturità è requisito per accedere al tirocinio per i pertinenti esami di abilitazione professionale nonché per accedere agli esami di ammissione all'iscrizione universitaria.

ART. 3.

(Esami di accesso all'università).

1. L'accesso a una determinata facoltà universitaria si consegue tramite superamento di apposito esame di abilitazione, o apposito concorso.

2. Il regolamento di ciascuna facoltà disciplina: le prove; i tempi; la composizione della commissione di concorso, operante anche in sottocommissioni; il ricorso, per i commissari, a contratti a termine di diritto privato compatibili con le posizioni di ruolo; i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'iscrizione alle facoltà. L'ammontare dei corrispettivi, da introitarsi dalle singole facoltà, dovrà essere determinato in modo che, tenendo conto anche dei compiti di osservatorio di cui all'articolo 4, non dia luogo ad aggravio, per gli esami, a carico della struttura.

3. Al fine dell'ammissione alla facoltà universitaria, è possibile non attribuire rilevanza al punteggio ottenuto in sede di maturità.

ART. 4.

(Controllo dell'efficacia e incentivazione).

1. Le facoltà, acquisendo i dati dalle commissioni di concorso di cui all'articolo 3, individuano le percentuali dei maturati provenienti da ciascuna scuola media superiore, che, presentatisi agli esami di accesso all'università, li abbiano superati e trasmettono tali dati alla regione e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a fini statistici, nonché per le conseguenti incentivazioni agli istituti stessi.

